



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 14/02/2014

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento comunale per la valorizzazione delle Attività Agroalimentari tradizionali locali – istituzione della DECO Denominazione Comunale D'origine

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO</i>	<i>SINDACO</i>	X	
<i>PROFETA GIUSEPPE</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>DRAIA' ELEONORA</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
		3	0

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Socio/Culturale All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaquattordici, il giorno 14, del mese Febbraio, alle ore 12,00, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta dell'assessore alle attività produttive, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risultano attestate la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;


Ad unanimità di voti,

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di Regolamento comunale *per la valorizzazione delle Attività Agroalimentari tradizionali locali – istituzione. della DE.C.O. Denominazione Comunale D'origine*
- 2) *Trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per competenza.*


Il Segretario Generale

Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Giuseppe Profeta

Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (Provincia Regionale di Enna)

SETTORE SOCIO CULTURALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento Comunale per la valorizzazione delle Attività Agroalimentari tradizionali locali – istituzione della DE.C.O. Denominazione Comunale D'origine

Propone: l'Assessore alle Politiche Sociali e Attività produttive, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Com. N° 119 del 17/11/2003.

Poiché, è intendimento dell'A.C. , promuovere adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio e delle tradizioni delle attività agro-alimentari che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;

Vista, la Legge n. 142 dell'8/06/1990 che consente ai Comuni di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali;

Accolta l'intenzione dell'Ente, che all'interno di un più ampio progetto di sociologia urbana e rurale intende attivarsi per il rilascio della Denominazione Comunale d'Origine (**De.C.O.**) , marchio di garanzia nato in seguito alla Legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

Osservato che, la DECO fissa la tipicità agro-alimentare di un dato Comune come occasione di **marketing territoriale** e di conservazione e tutela dei saperi, dei mestieri e dei sapori locali con i quali la comunità si identifica;

Preso atto che, la DECO rappresenta una prima forma di tutela politica ed istituzionale delle culture e delle tradizioni agro-alimentari locali e che anticipa l'iter per il raggiungimento della certificazioni di Denominazione di Origine europee, e che pertanto occorre istituire apposito **Registro** dei prodotti agro-alimentare tipici

Dato atto che, in collaborazione con la prof.ssa Lombardo Maria Grazia dell'Università di Catania – Facoltà di Agraria e del responsabile settore agricoltura della provincia di Enna Dott. Andrea Scotto, è stata acquisita la disponibilità dei panificatori e delle associazioni di categoria ad aderire alle iniziative della costituendo DE.C.O.;

Riconosciuta la valenza del marchio comunale DECO, quale **carta d'identità** che il Sindaco rilascia per registrare un dato di fatto su un prodotto locale, dopo averne censito un passato, un presente e ipotizzato uno sviluppo futuro;

Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto dai competenti Uffici e composto da n. **19 articoli**, necessari a regolamentare ogni procedimento finalizzato al riconoscimento e protezione di quei prodotti che, dopo un accurato lavoro di ricerca storico culturale, possono essere identificati con il territorio valguarenese e utilizzati quali vettori della promozione di quest'ultimo, nonché commercializzati sui mercati nazionali ed esteri;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

Vista la Legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

Visto il Vigente OO.EE.LL

Per tutto quanto precede

PROPONE

- di approvare lo schema di Regolamento comunale *per la valorizzazione delle Attività Agroalimentari tradizionali locali – istituzione della DE.C.O. Denominazione Comunale D'origine che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- Di inoltrare la presente proposta al competente Organo Consiliare per la definitiva approvazione
- di stabilire che le disposizioni di cui al citato Regolamento entreranno in vigore secondo quanto previsto dal D. Lgs. n 267/00.

Valguarenera Caropepe 11/02/201

L'ASSESSORE alle Politiche Sociali e Attività Produttive

Giuseppe Profeta

Il Responsabile del Settore Socio/Culturale
M. Cristina Cafà



COMUNE DI VALGUARNERA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI”.
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.*
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 5 - La commissione giudicante*
- Art. 6 - La struttura organizzativa*
- Art. 7 - Le iniziative comunali*
- Art. 8 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 9 - Le attività di coordinamento*
- Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 11- Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali*
- Art. 12- Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali*
- Art. 13- Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo*
- Art. 14 - Controlli*
- Art. 15 - Sanzioni*
- Art. 16 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale*
- Art. 17 - Riferimento alle normative statali e regionali*
- Art. 18 - Istituzione di un Osservatorio comunale*
- Art. 19 - Norme finali*

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto, tra i propri fini istituzionali anche in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione anche in fiere e sagre.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un **albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)**;
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.
2. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 5, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Valguarnera Caropepe e le aree ad esso attigue. Le attività produttive dovranno essere riconducibili al tessuto socio-economico valguarnerese, anche se non vi hanno la sede legale.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art. 5

La commissione giudicante

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata e presieduta dal Sindaco. La commissione sarà formata da 7 componenti che rappresenteranno gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata nonché le istituzioni del settore presenti nel territorio. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

Art. 6

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative all'attribuzione degli altri marchi comunali, istituiti o da istituire.
3. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all' art. 3.
4. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli art. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 2 anni.

Art. 11

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 12

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la DE.C.O., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Valguarnera Caropepe);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 13

Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
5. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Il Comune di Valguarnera Caropepe, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 7, se ed in quanto applicabili.

Art. 14

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 5, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art.15

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art.5, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa

Art. 16

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 17

Riferimento alle normative statali e regionali

2. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18

Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
3. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 15, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 6.

Art. 19

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO A

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di

94019 Valguarnera Caropepe (EN)

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Valguarnera Caropepe, li.....

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegato B

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

BOLLO

Al Signor Sindaco
del Comune di
94019 Valguarnera Caropepe (EN)

OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di titolare/leg. rappr. della Ditta _____
avente la qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio
esercitante attività di somministrazione di alimenti e bevande altro _____

di con sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure

per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio malalberghese, è
meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

di essere iscritta nel registro comunale De.C.O., per il suddetto prodotto, oppure
l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo
con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

-di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute

nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;

-che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

-che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M);

-di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:

scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o

lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i

prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.)

altro: _____ *

Valguarnera Caropepe, li _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
Settore Socio/Culturale e SUAP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (1) OGGETTO PROPOSTA: : *Approvazione schema di Regolamento Comunale per la valorizzazione delle Attività Agroalimentari tradizionali locali – istituzione della DE.C.O. Denominazione Comunale D'origine*

RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta , si esprime parere: **_FAVOREVOLE**

Valguarnera Caropepe, 21/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa M. Cristina Cafà





COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: :

Approvazione schema di Regolamento Comunale per la valorizzazione delle Attività Agroalimentari tradizionali locali – istituzione della DE.C.O. Denominazione Comunale D'origine

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

È Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime PARERE " ATTO CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA "

Sede Municipale 12-02-2014

Il Responsabile del Settore
dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 21 del 14-2-14, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 18-2-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 14-02-2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 14-02-2014

IL SEGRETARIO GENERALE